

BREVI RIFLESSIONI SULLA FORMAZIONE CULTURALE DEL GIURISTA, E SULLE SUE CONSEGUENZE

GIOVANNI TULUMELLO



Brevi riflessioni sulla formazione culturale del giurista, e sulle sue conseguenze

Brief Remarks on the Cultural Education of Lawyers and Its Consequences

GIOVANNI TULUMELLO

Giudice amministrativo.

E-mail: g.tulumello@giustizia-amministrativa.it

ABSTRACT

Prendendo le mosse dalle conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'UE nella causa C-561/19, l'autore riflette sul tema dell'educazione giuridica. Secondo Tulumello, gli avvocati e i giudici in particolare spesso difettano degli strumenti intellettuali utili per una esatta comprensione del caso di specie e per una corretta interpretazione del diritto. A parere dell'autore, questo dipende non tanto da una insufficiente formazione giuridica, quanto da una scarsità di letture extragiuridiche. Da qui la necessità di un'educazione culturale che non solo insegni le nozioni del diritto, ma sviluppi anche le capacità logico-cognitive richieste a un avvocato.

Taking the conclusions of the Court of Justice of the EU's Advocate General in the case C-561/19 as his starting point, the author reflects on the topic of legal education. According to the author, lawyers, and judges in particular, all too often lack the intellectual instruments for a proper comprehension of all aspects of the case at hand and for properly interpreting the law. This, according to the author, is due not so much to insufficient legal training, but above all to an inadequate cultural education, which, in turn, is a consequence of insufficient non-legal readings. Hence the need for a cultural education that not only teaches legal notions, but also develops the logical-cognitive skills required of a lawyer.

KEYWORDS

educazione culturale, formazione giuridica, letteratura, pensiero critico

Cultural education, legal education, literature, critical thinking

Brevi riflessioni sulla formazione culturale del giurista, e sulle sue conseguenze

GIOVANNI TULUMELLO

«... apriti un varco verso la libertà. Libertà da cosa?
Dalla stupida gloria di essere nel giusto»
PHILIP ROTH, *La macchia umana*

Nel 1991 Francesco Galgano dedicò un capitolo del suo *Il rovescio del diritto* a spiegare che i giuristi, specie quelli che scrivono, spesso non leggono¹: nel senso che, soprattutto, non praticano letture non giuridiche; il che spesso ha conseguenze sul modo di ragionare e di parlare².

Si dirà che è una carenza imputabile all'educazione pre-giuridica, scolare o familiare, quella che si compie – irrimediabilmente – entro la prima fase della vita³: ma occorre chiedersi se l'esercizio delle professioni giuridiche, e di quella del giudicare in particolare, possa prescindere; ché, in caso di risposta negativa, i testi letterari sarebbero evidentemente non meno importanti e necessari di quelli giuridici per una corretta formazione del giurista (e come tali la loro conoscenza non andrebbe lasciata alla sensibilità e all'iniziativa individuale: esattamente come accade per i testi giuridici).

Questa in Italia conserva tuttora un'impostazione tradizionalmente formale: il che non sarebbe di per sé un male, se non avesse un effetto culturale escludente rispetto ad altri settori del sapere e, ancor di più, rispetto alle dinamiche della vita (proprio quelle che il diritto, in ultima analisi, dovrebbe regolare: e la cui conoscenza dovrebbe aiutare l'interprete)⁴.

Il dato era ed è reale (anche prescindendo dagli effetti causati dal successivo avvento dei *social*, e dalla conseguente trasformazione di molti giuristi in *influencer* del diritto: nei quali solitamente l'assenza di adeguate letture metagiuridiche si associa ad un carente rigore del metodo giuridico).

Tutto ciò peraltro si registra in una fase storica in cui la giurisdizione tende talora a “decidere secondo valori”⁵: dunque con l'ulteriore rischio che la sostituzione del soggettivismo giudiziario

* L'Autore è grato al prof. Aldo Schiavello per gli stimoli alla riflessione.

¹ GALGANO 1991: la lettura del quale dovrebbe essere molto efficace nell'insegnare cosa un giurista non deve essere.

² «Quei giudici così formalisti, così accaniti contro i poveri accusati, che farebbero impiccare il miglior cittadino per arraffare un'onorificenza.... Mi sottrarrei al loro potere, ai loro insulti in cattivo francese che il giornale del dipartimento chiamerà eloquenza». STENDHAL 1830, libro secondo, cap. XXXVI (Particolari tristi).

³ ORTEGA Y GASSET 2014, 99: «Basta vivere appena un po' per conoscere i confini della nostra prigione. A trent'anni, al più tardi, già riconosciamo i limiti all'interno dei quali si muoveranno le nostre possibilità. Prendiamo possesso del reale, e è come aver misurato una catena stretta ai nostri piedi. Allora diciamo: 'È questa la vita' Niente di più? Un ciclo concluso che si ripete, sempre identico?' Ecco un'ora pericolosa per ogni uomo».

⁴ «Interrogarsi sull'educazione giuridica impone di rispondere alla domanda “che cos'è il diritto?”» SCHIAVELLO 2021, 107.

Per un'analisi delle peculiarità del problema nel settore del diritto amministrativo, LOMBARDI 2021, 81 ove l'affermazione secondo la quale «liberare l'insegnamento universitario dalle pastoie pandettistiche può non essere sufficiente. Perché questa operazione di svecchiamento degli approcci e dei metodi di insegnamento più tradizionali non si traduca in un addestramento superficiale, orientato esclusivamente alla pratica, occorre affiancare alle esercitazioni una decisa scelta di campo a favore del rafforzamento della dimensione culturale e interdisciplinare dello studente, in grado di ampliare il quadro delle sue competenze, fino a garantirgli l'acquisizione di una profonda e flessibile “scienza universale”»; nonché il seguente interrogativo (LOMBARDI 2021, 83): «può e deve il diritto amministrativo contaminarsi di quel “superfluo indispensabile”, da porre al centro dell'offerta formativa, come “somma di tutte quelle cognizioni che non rispondono a nessuno scopo pratico, ma che si debbono possedere se si vuole essere degli esseri umani e non delle macchine specializzate”? Esiste più di una ragione specifica affinché il giusperito amministrativista si impadronisca, fin dalla sua preparazione universitaria, della “scienza universale”?».

⁵ IRTI 2016, 917. In argomento, per tutti, FERRAJOLI 2016.

all'oggettività normativa conduca ad un'applicazione della norma per finalità (o in direzioni) diverse rispetto a quelle assunte quale fondamento della stessa, tutte le volte in cui tale sostituzione non trovi adeguato bilanciamento quanto meno nell'esistenza di freni e limiti culturali agli inevitabili rischi connessi agli eccessi di soggettivismo⁶.

Per fortuna ogni tanto aiuta il confronto con giuristi di diversa estrazione.

Leggevo nelle scorse settimane le conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Michal Bobek nel caso C-561/19, che sollecitavano la Corte a rivedere la propria giurisprudenza – retorica ed enfatica: e perciò, dice Bobek, inapplicabile – sull'obbligo di rinvio pregiudiziale da parte dei giudici di ultima istanza.

Va cambiata, in sostanza, perché non funziona: anzi, perché non ha mai funzionato.

È elegante, sono quaranta anni che se ne parla e che si studia nelle aule universitarie⁷: ma non serve allo scopo.

Alla fine, l'Avvocato Generale sente di dover spendere un argomento non giuridico-formale:

«Nelle presenti conclusioni ho dedicato un bel po' di spazio a tentare di spiegare perché ritengo che l'uniformità ex sentenza CILFIT quanto alla corretta applicazione del diritto dell'Unione in ciascun caso di specie sia un'utopia. Tenuto conto del carattere decentralizzato e diffuso del sistema giudiziario dell'Unione, il meglio che si possa mai raggiungere è una ragionevole uniformità nell'interpretazione del diritto dell'Unione, in quanto questo tipo di uniformità è già un compito piuttosto arduo. Quanto all'uniformità nell'applicazione e nei risultati, la risposta è piuttosto semplice: “nessuno può perdere ciò che non ha mai avuto”».

La citazione finale – tratta da *“The complete angler”*, di Izaak Walton: testo nel quale la pesca è il pretesto per meditazioni filosofiche sul senso dell'esistenza – vale evidentemente anche nella vita: e, se vale nella vita, aiuta certamente nella scelta di una soluzione interpretativa circa la regola da osservare.

È uno (non frequenti) casi in cui un giurista, dotato evidentemente anche di una raffinata cultura non giuridica, utilizza in modo pertinente un riferimento letterario in chiave non estetica, ma sostanziale: non come sfoggio di sapere, ma come strumento logico, come concreto ausilio all'interpretazione giuridica; supportando il proprio convincimento con un argomento informale, ma non per questo meno efficace.

Bobek ha letto Walton: e (anche) questo gli ha fortunatamente impedito di elaborare una soluzione magari raffinata o “impegnata”, ma del tutto inutile.

Torna dunque il tema della formazione culturale del giurista, della sua comprensione dei fenomeni esistenziali, dei suoi riferimenti letterari: non di quelli “tematici”, in materia di diritto o di giustizia, ma piuttosto della comprensione di «scrittori che hanno considerato l'esercizio della letteratura come puro godimento dell'intelligenza (alla maniera di Borges o di Stendhal)»⁸.

E allora forse sarebbe opportuno formare chi interpreta il diritto (e soprattutto chi lo interpreta per poi giudicare) al “godimento dell'intelligenza”: obiettivo ambizioso, senz'altro, specie in certi casi (e proprio Leonardo Sciascia ce ne indica molto bene le difficoltà, nel dialogo fra il pro-

⁶ L'Avvocato Generale Bobek molto efficacemente suggerisce un superamento del soggettivismo del giudice nella materia oggetto della specifica questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, relativa alle condizioni dell'obbligatorietà del rinvio pregiudiziale per i giudici di ultima istanza: «deve cambiare l'enfasi riguardo all'obbligo di rinvio pregiudiziale, passando dall'inesistenza di un ragionevole dubbio soggettivo quanto alla corretta applicazione del diritto dell'Unione riguardo a una specifica controversia all'esistenza di una divergenza oggettiva individuata nella giurisprudenza a livello nazionale, che pone quindi in pericolo l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione all'interno dell'Unione europea. In tal modo, l'enfasi si sposta anche dalla definizione della risposta corretta nella causa dinanzi al giudice nazionale all'individuazione della giusta tipologia di questioni».

⁷ Già l'esordio delle conclusioni si affranca, con nettezza, da un approccio retorico: «Contrariamente ai giudici nazionali di ultima istanza, ho il sospetto che gli studenti di diritto dell'Unione abbiano sempre amato abbastanza la sentenza nella causa CILFIT».

⁸ LIPARI 2021.

fessore e l'allievo magistrato in *Una storia semplice*); ma proprio per questo irrinunciabile in un'ottica di civiltà non solo giuridica.

Anche perché il compito (e il problema) principale è proprio quello della comprensione, perché *legere et non intelligere est negligere*: e l'imputato chiede al giudice, come condizione umana del giudicare, non solo e non tanto di sapere, ma piuttosto di capire cosa esattamente è successo e perché⁹: non senza rammentargli che, in quanto individuo, la stessa cosa potrebbe capitare a lui¹⁰.

Non sono dunque gli interessi o i "valori", che spesso si traducono in pericolosi condizionamenti a monte (in pre-giudizi, dunque)¹¹, ma la fiducia nella persona umana (che presuppone la conoscenza delle sue dinamiche), ad orientare la chiave di lettura dell'ordinamento da parte del giudice¹².

Al di là del giudizio,¹³ e del giudizio penale, la stessa interpretazione delle norme andrebbe condotta sempre considerando che il diritto è scienza concreta, perché *hominum causa omne ius constitutum est*¹⁴.

Quindi, ci esorta l'Avvocato Generale, quando una cosa non funziona cambiamola: non teniamocela lì solo per scriverci "trattati accademici", e per replicare l'ossequio formale ad un principio risultato del tutto astratto¹⁵.

Il legame diventa allora biunivoco: perché se la ragione di quest'ultima affermazione poggia su argomenti non solo giuridici ma filosofici ed esistenziali, allora essa, forse, vale anche nella vita.

Così lo studio e la pratica del diritto possono essere una chiave per leggere le vicende umane, oltre la dimensione giuridico-formale: e viceversa.

Il problema di una cattiva interpretazione e di una cattiva applicazione del diritto può nascere infatti non solo da una carente formazione giuridica, ma anche da una inadeguata base culturale, dalla mancanza di letture sufficienti a sviluppare gli anticorpi necessari a contrastare un utilizzo inappropriato degli strumenti dell'analisi giuridica.

⁹ «Signor giudice, vorrei tanto che un uomo, un uomo solo, mi capisse. E desidererei che quell'uomo fosse lei» (SIMENON 1990, 9).

¹⁰ «E se lei riesce sempre a seguire il mio pensiero, a capire certe idee che la scandalizzano, non mi consideri pazzo: pensi semplicemente, con umiltà, che ho valicato un muro che forse un giorno valicherà anche lei, e al di là del quale le cose appaiono molto diverse» (SIMENON 1990, 154).

¹¹ «Sciascia diffidava di un esercizio della giurisdizione che non fosse orientato "ad altro che non sia, caso per caso, quello della giustizia secondo la legge, secondo lo spirito della legge: spirito – si vorrebbe – mai disgiunto dalla lettera". Fuori della legge non ci può essere né verità, né giustizia, ma solo arbitrio» (CAVALLARO 2021).

¹² «La mia ultratrentennale attività di magistrato mi impedisce di avere una visione rassegnata dell'ordinamento giuridico, come frutto di confronto e di scontro di interessi in contrasto. Niente di ideologico o di filosofico; ma la incoercibile necessità di credere nella centralità della persona umana, come artefice dell'ordine costituito e conseguentemente nell'infungibile ruolo delle istituzioni che della persona costituiscono le più significative manifestazioni. La mia fiducia nella razionalità del legislatore, anche se può far sorridere qualcuno (...), è, quindi, fiducia nell'uomo, che quale protagonista dell'incessante divenire della società, non può non rifiutare questo ruolo di spettatore, in posizione di inerme, passiva attesa di fronte allo scontro degli interessi in conflitto». (TORREGROSSA 1988, 47 ss.).

¹³ Si interroga sulla *Judicial Education* POSNER 2013, ove (p. 337), l'affermazione dell'esistenza di un "Widening gap between Academia and the Judiciary".

¹⁴ «Il giurista non deve compiacersi e innamorarsi troppo delle sue speculazioni, né proseguirle sempre e inesorabilmente fin dove la logica permette il gioco delle deduzioni e induzioni, giacché tali speculazioni hanno un limite che non bisogna oltrepassare e che è segnato dagli scopi pratici e concreti cui esse debbono mirare: proseguirle al di là può essere non solo inutile, ma pericoloso, se si giunge a conseguenze che, logicamente impeccabili, contrastano con quegli scopi che sono quelli che l'ordinamento giuridico si propone per le sue esigenze le quali non sono quelle della logica astratta» (ROMANO 1983, 118).

¹⁵ «Da diversi anni, l'obbligo di sottoporre una questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE, le eccezioni a tale obbligo, e soprattutto la sua attuazione, sono stati il metaforico "can che dorme" del diritto dell'Unione. Siamo tutti consapevoli del fatto che esistono. Siamo tutti in grado di discutere o addirittura di scrivere trattati accademici su tale argomento. Tuttavia, nella vita reale, è meglio che il cane sia lasciato indisturbato. In termini pragmatici (o cinici), l'intero sistema dei rinvii pregiudiziali funziona in quanto nessuno, di fatto, applica la sentenza CILFIT, certamente non alla lettera. Spesso, è meglio l'idea di un cane che dover trattare con l'animale in carne ed ossa» (Conclusioni dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia nel caso C-561/19).

Salvatore Satta osservava molti anni fa che la lettura della Costituzione – e, verrebbe da aggiungere oggi, della Carta dei diritti fondamentali, della C.E.D.U. e di altre fonti convenzionali spesso invocate in modo non sufficientemente meditato – produce su certi giuristi l'effetto che la lettura dei libri di cavalleria produceva su Don Chisciotte¹⁶: Satta può fare un'affermazione del genere perché ha letto il Chisciotte (come Bobek ha letto Walton), ne ha compreso la questione di fondo,¹⁷ ne ha colto il valore didascalico in punto – tra l'altro – di limite dell'irreale e del ridicolo (limite che ciascuno dovrebbe assumere come estremo:¹⁸ e tanto più, verrebbe da dire (con Satta), ove ci si faccia interpreti o sostenitori di una giurisprudenza secondo valori, improntata al soggettivismo).

In questo senso il contatto con la realtà, la formazione culturale non limitata al diritto, è il solo antidoto all' "ivresse et le vertige du solipsisme"¹⁹ che sempre più spesso connota certi "dialoghi" fra giurisdizioni.

Ciò che la letteratura può offrire al giurista è, dunque, soprattutto l'educazione al relativismo cognitivo e valutativo (paradigmatico è, in questo senso, l'apologo narrato da Dürrenmatt)²⁰; e, ancor prima, il senso di limitazione e di finitezza della giustizia umana, e la sua differenza con la grazia e con la giustizia divina:²¹ tanto più importante di fronte alla possibile tendenza del giudice terreno a farsi – ancorché per ragioni magari dallo stesso ritenute nobili – "arbitro in terra del bene e del male"²².

La letteratura può essere così l'antidoto a una possibile autoreferenzialità della valutazione giuridica, e del giudizio giudiziario in particolare, quando l'interprete si senta investito del compito di lottare per una causa (intellettuale o morale) che ritenga giusta, e più giusta di tutte le altre, sovvertendo così magari l'ordine anche costituzionale dei concetti e delle tutele; ma soprattutto, sovvertendo la necessità logica e culturale di un relativismo cognitivo e valutativo che è alla base dell'idea stessa di diritto.

¹⁶ SATTA 1971, 581.

¹⁷ «Una delle questioni principali del *Don Chisciotte* è se la cavalleria e i suoi valori ideali possano o meno rappresentare una forza operativa nel mondo reale». (WATT 1998, 51.)

¹⁸ Ma v. ORTEGA Y GASSET 2014, 105: «È vero che a Don Chisciotte manca qualche rotella. Ma il problema non si risolve dichiarando che Don Chisciotte è pazzo. Ciò che in lui è anormale, è stato e continuerà a essere normale nell'umanità. (...) Anche la giustizia e la verità, ogni opera dello spirito, sono miraggi che si producono nella materia. La cultura – il lato ideale delle cose – pretende di costituirsi come un modello separato e sufficiente, in cui possiamo trasferire la nostra interiorità. È un'illusione, e solo considerata come illusione, come un miraggio in terra, la cultura è al posto che le compete».

¹⁹ SAUVE 2011: «Le droit est bien un combat, ainsi que l'écrivait Rudolph von Ihering. Mais pour les juges, il n'est pas un combat contre l'autre ; il est un combat contre soi-même, contre la tentation de ne regarder que son pré carré et sa propre pensée, contre l'ivresse et le vertige du solipsisme. Ce n'est qu'à cette condition que la paix pourra être le terme du droit».

²⁰ DÜRRENMATT 1995, 5: «Il profeta Maometto è in cima a un colle in un luogo solitario. Ai piedi del colle c'è una fonte. Arriva un cavaliere. Mentre il cavaliere abbevera il suo cavallo, dalla sella gli cade una borsa di monete. Il cavaliere se ne va senz'accorgersi che ha perso la borsa. Arriva un secondo cavaliere, trova la borsa, la prende e s'allontana a cavallo. Arriva un terzo cavaliere e abbevera il suo cavallo alla fonte. Nel frattempo il primo cavaliere s'accorge di aver perso la borsa di monete e torna indietro. Crede che sia stato il terzo cavaliere a rubargli il denaro: ne nasce una lite. Il primo cavaliere uccide il terzo cavaliere, poi, non trovando la borsa, rimane sorpreso e taglia la corda. Il profeta in cima al colle si dispera. 'Allah – grida – il mondo è ingiusto. Un ladro si allontana impunito e un innocente viene ucciso!' Allah, che in genere non parla, risponde: 'Stolto! Che cosa vuoi mai capire della mia giustizia! Il denaro che il primo cavaliere ha perso lo aveva rubato al padre del secondo cavaliere. Il secondo cavaliere si è ripreso quello che già gli apparteneva. Il terzo cavaliere aveva violentato la moglie del primo cavaliere. Uccidendo il terzo cavaliere, il primo cavaliere ha vendicato sua moglie'. Quindi Allah si chiude nuovamente nel suo silenzio. Da quando ha udito la voce di Allah, il profeta loda la sua giustizia».

²¹ CORSO 2000, 95 ss.

²² F. DE ANDRÉ, *Un giudice* (Non al denaro, né all'amore, né al cielo).

Riferimenti bibliografici

- CAVALLARO L. 2021. *Il giallo, la verità e la legge. Ricordando Leonardo Sciascia (1921-1989)*, in «Questione Giustizia», disponibile in: <https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-giallo-la-verita-e-la-legge-ricordando-leonardo-sciascia-1921-1989>.
- CORSO G. 2000. *Maria avvocata di grazia*, in DE LIGUORI, A., *Maria nostra avvocata*, Sellerio, 95 ss.
- DÜRRENMATT F. 1995. *I dinosauri e la legge - Una drammaturgia della politica*, Einaudi.
- FERRAJOLI L. 2016. *Contro la giurisprudenza creativa*, in «Questione Giustizia», 4, 2016, 13 ss.
- GALGANO F. 1991. *Il rovescio del diritto*, Giuffrè.
- IRTI N. 2016. *Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica*, in «Rivista di Diritto Processuale», 71(4-5), 2016, 917 ss.
- LIPARI N. 2021. *Rileggendo Sciascia (con riflessioni su diritto e letteratura)*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1, 2021, 145 ss.
- LOMBARDI R. 2021. *Spunti di riflessione (di una amministrativista) per una considerazione sulla scienza giuridica e il suo insegnamento*, in «Diritto & Questioni Pubbliche», 21(1), 2021, 77 ss.
- ORTEGA Y GASSET, J. 2014. *Meditazioni del Chisciotte*, Mimesis.
- POSNER R. 2013. *Reflections on Judging*, Harvard University Press.
- ROMANO S. 1983. *Frammenti di un dizionario giuridico*, voce *Glissez, mortels, n'appuyez pas*, , Giuffrè, 117 s.
- SATTA S. 1971. *Limite di estensione dell'art. 24 della Costituzione*, in «Rivista di Diritto e Giustizia costituzionale», II, 1971, 577 ss.
- SAUVE J.M. 2011. *Le contrôle de constitutionnalité en Europe* (allocution d'ouverture lors du colloque de droit comparé organisé à Paris par la Fédération européenne des juges administratifs le 19 mai 2011), disponibile in: <http://www.conseil-etat.fr/fr/discours-et-interventions/le-controle-de-constitutionnalite-en-europe.html>
- SCHIAVELLO A. 2021. *L'educazione del giurista contemporaneo*, in «Diritto & Questioni Pubbliche», 21(1), 2021, 105 ss.
- SIMENON G. 1990. *Lettera al mio giudice*, Adelphi.
- STENDHAL 1830. *Il rosso e il nero*.
- TORREGROSSA G. 1988. *Intervento in occasione della presentazione del volume Introduzione al diritto urbanistico*, in «Rivista giuridica dell'edilizia», II, 47 ss.
- WATT I. 1998. *Miti dell'individualismo moderno*, Donzelli.